

Disegno di

**Legge
di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie
(LCAMal)**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. del,

decreta:

I

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

TITOLO V^{ter}

Autorizzazione dei fornitori di prestazioni (art. 36 LAMal)

Competenza

Art. 66z

¹Il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione dell'art. 55b LAMal, ed in particolare per la limitazione del numero degli infermieri e delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio di cui all'art. 35 cpv. 2 lett. d^{bis} LAMal, autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

²Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al fine di garantire un approvvigionamento territoriale adeguato.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.